

## OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2018/2019

All' Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca  
della Regione Piemonte  
Direzione Agricoltura  
Settore conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura

### Considerazioni di carattere generale

In primo luogo rileviamo che, come per gli anni precedenti, il calendario venatorio appare più un atto formale e burocratico – indispensabile per poter consentire l'esercizio della caccia – che un tentativo di subordinare la disciplina dell'attività venatoria alle prioritarie esigenze della salvaguardia della fauna selvatica e, più in generale, dell'ambiente naturale, partendo da dati oggettivi e puntuali. Lo conferma il fatto che, salvo alcune rare eccezioni, la bozza è di fatto una fotocopia del calendario della scorsa stagione, senza alcun serio tentativo di verificare se nel frattempo si siano verificate modificazioni nella consistenza delle popolazioni di fauna selvatica o di come l'andamento stagionale possa aver inciso sulle loro dinamiche.

Ricordiamo inoltre come, a nostro avviso, l'attività venatoria non dovrebbe essere consentita in assenza di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), per ovvie considerazioni legate alla conoscenza del patrimonio faunistico, alla certezza che l'impatto dei prelievi venatori non determini conseguenze negative, nonché per palesi ed evidenti motivazioni legate alla pianificazione dell'attività venatoria, quanto meno nel medio periodo. Nella nostra Regione, benché espressamente previsto dalla Legge 157/1992, il PFVR è stato solamente approvato dalla Giunta Regionale, ma di fatto mai adottato in assenza di esplicita approvazione anche da parte del Consiglio Regionale.

Fatta questa premessa, le scriventi Associazione ribadiscono che **non è possibile ipotizzare alcun prelievo venatorio se prima non vengono certificate situazioni di abbondanza e stabilità delle popolazioni, nonché la presenza di danni certificati nei confronti di altre componenti ambientali oppure delle attività agro-pastorali.**

### Osservazioni specifiche

#### Preapertura

Il comma 2 dell'art. 18 della L. 157/92 subordina la possibilità di adozione delle preaperture del 1 settembre all'avifauna migratrice e non migratrice (tortora e altri) alla “*predisposizione di adeguati piani faunistico venatori*”. In Piemonte, come detto, non solo non esiste un PFVR, ma addirittura molti piani delle Province sono scaduti e sussistono solo in termini di proroga. Pertanto, **questa pratica non solo risulta inopportuna e inadeguata, ma addirittura di dubbia legittimità**

Si ribadisce comunque la contrarietà alle preaperture del mese di settembre alla tortora e ai corvidi. In particolare, la tortora risulta specie in calo numerico in tutta Europa. Inoltre, nel mese di settembre la copertura forestale è massima, il controllo dell'attività venatoria difficile, mentre diverse specie hanno ancora i piccoli dipendenti dai genitori. Infine, da non trascurare che in questo periodo la frequentazione delle aree naturali e agricole è ancora molto alta da parte di escursionisti, agricoltori, cercatori di funghi, ecc.

#### Posticipo apertura

L'ISPRA suggerisce di posticipare al 1 ottobre l'apertura della caccia alla lepre comune, alla minilepre e al coniglio selvatico. In particolare, il coniglio selvatico, causa l'estrema riduzione delle sue popolazioni, dovrebbe essere del tutto escluso dal calendario venatorio.

Non si comprende poi l'anticipo al 24 settembre del prelievo per pernice rossa e starna delle AATV e AFV, soprattutto per quanto riguarda queste ultime, date le diverse finalità conservazionistiche.

### Prelievo specie stanziali

Le specie stanziali come il fagiano dovrebbero essere prelevate solo sulla base di censimenti, e non di piani numerici che presuppongono massicce immissioni di animali d'allevamento "pronta caccia". Queste pratiche dovrebbero essere del tutto vietate perché causa di gravi alterazioni ambientali. Così i numeri di carniere dovrebbero tenere conto delle reali consistenze di popolazioni naturali e non riportare numeri fantasiosi imposti dal lancio di soggetti d'allevamento del tutto inadatti a sopravvivere in ambienti naturali.

### Volpe

La volpe dovrebbe essere esclusa dal calendario venatorio, perché unico antagonista alla diffusione della nutria. I piani numerici del prelievo della volpe approvati ogni anno sono privi di qualsiasi contenuto scientifico: si tratta di numeri determinati in modo del tutto causale, sulla base delle richieste prive di ragionevolezza di ATC, CA, AFV e AATV.

### Ungulati

Si richiedono modifiche delle Linee guida per caccia di selezione agli ungulati, riconducendo tale attività all'interno dei limiti temporali previsti dalla L. 157/92. Ricordiamo infatti che il comma 5 dell'art. 11 quaterdecies della L. 248/2005 **consente (ma non obbliga)** la caccia di selezione "*anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla L. 157/92*". Di conseguenza, la prevista anticipazione al 1 agosto prevista dal comma 2 dell'art. 18 della L. 157/92 è una possibilità che viene concessa alle Regioni, ma non un obbligo. Possibilità che, peraltro, dovrebbe essere supportata da precise motivazioni di carattere tecnico. L'apertura della caccia al capriolo a giugno e ad altri ungulati ad agosto configge inoltre con le prioritarie esigenze di sicurezza dei frequentatori dell'ambiente, particolarmente numerosi in questo periodo dell'anno. Con la copertura forestale la caccia non dovrebbe essere consentita, neppure nell'ambito dei piani di prelievo, per le ovvie considerazioni di rischio che ciò comporta. Questa riconduzione ai limiti temporali della L. 157/92 non richiede alcuna modifica legislativa: si tratta semplicemente di una scelta politica che anteponga gli interessi diffusi a quelli del mondo venatorio

La caccia al cinghiale dovrebbe essere consentita nella sola forma della caccia di selezione all'aspetto e senza la cerca. L'uso dei cani (braccata e girata) contribuisce infatti alla dispersione degli animali e conseguentemente all'aumento dei danni all'attività agricola, mentre anche i danni a numerose specie di fauna (anche non cacciabile) risultano elevati e tali da mettere in pericolo la sopravvivenza delle loro popolazioni.

### Specie in declino

Numerose specie tra quelle previste nell'elenco di quelle cacciabili sono in declino e non dovrebbero essere inserite nel calendario venatorio. I ricorsi persi dalla Regione in passato per l'esclusione della caccia alla pernice bianca dipendono esclusivamente da un iter istruttorio mal condotto e da motivazioni riportate in modo insufficiente e non adeguato in delibera. La Regione dispone di numerosi dati, basta solo applicarli. Le specie della tipica fauna alpina dovrebbero essere escluse nella loro totalità e non solo limitatamente a pernice bianca e lepre variabile. Il PFVR, per quanto non ancora approvato, afferma che "*I mutamenti ambientali conseguenti alla diffusione di pratiche sportive hanno portato ad una rarefazione delle popolazioni alpine delle specie comprese nel gruppo indicato col termine di **tipica fauna alpina**, tutte oggetto di prelievo venatorio: **fagiano di monte** (Tetrao tetrix), **coturnice** (Alectoris graeca), ...*" Per quanto riguarda specificatamente la coturnice, lo stesso PFVR afferma che: "*La coturnice è classificata come SPEC2 e, ad eccezione della Grecia e della Macedonia, è dichiarata in declino nella maggior parte del suo areale. La popolazione italiana, che rappresenta circa il 30% di quella mondiale, è in decremento marcato, con alcune fluttuazioni cicliche dovute probabilmente a fattori ambientali e biologici. .... In Piemonte, Boano e Pulcher stimano una popolazione nidificante compresa fra le 2000 e le 4000*

*coppie, e definiscono la specie come 'in apparente decremento o decremento moderato'..... L'eccessiva pressione venatoria potrebbe penalizzare la specie, soprattutto in annate molto sfavorevoli dal punto di vista climatico".* **Si richiede quindi esplicitamente l'esclusione di fagiano di monte e coturnice dall'elenco delle specie per le quali è permessa la caccia.**

Un discorso analogo riguarda **pernice rossa** e **starna**, specie ormai quasi inesistenti in Piemonte e cacciabili solo grazie ai ripopolamenti di cui sono oggetto. Ripopolamenti che risultano del tutto insostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico e che andrebbero pertanto evitati. Ricordiamo a tale proposito che il PFVR afferma che: *"In Piemonte su 198 specie di Uccelli nidificanti, 43 specie di esse sono considerate in declino più (10 specie) o meno (35 specie) marcato. A parte le 6 specie particolarmente protette trattate all'inizio del presente capitolo (tarabusino, nitticora, albanella minore, airone rosso, barbogianni, assiolo, Ndr) altre 6 (pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, pernice rossa, beccaccino, cesena) sono cacciabili"*.

Ricordiamo ancora che il PFVR indica, per beccaccia e beccaccino, rispettivamente da 100 a 1000 e da 500 a 5000 individui svernanti. Inoltre, per la beccaccia si stimano da 10 a 30 coppie nidificanti. Numeri che palesemente sono incompatibili con il prelievo venatorio.

Ricordiamo infine che recenti modifiche legislative hanno posto il divieto di caccia per lepre variabile, allodola, pernice bianca ed altre specie, ma numerose altre previste cacciabili dalla Legge 157/92 sono classificate SPEC 2 (pernice rossa e coturnice tra quelle cacciabili in Piemonte, nonché moriglione, pavoncella e combattente) oppure SPEC 3 (fagiano di monte, starna, quaglia, beccaccia, beccaccino, tortora tra le specie cacciabili in Piemonte, più canapiglia, codone, marzaiola, mestolone, moretta, pernice sarda, frullino pernice bianca e allodola tra quelle previste dalla Legge 157/1992).

**In conclusione, si chiede il non inserimento nell'elenco delle specie cacciabili di tutte quelle considerate SPEC 2 o SPEC 3: fagiano di monte, coturnice, pernice rossa, starna, tortora, quaglia, beccaccia e beccaccino.**

#### Periodi di ritorno ai luoghi di nidificazione e dipendenza dei nuovi nati

Si chiede il rigoroso rispetto dei termini previsti dall'art. 42 della Legge 157/92, così come definiti dal documento *"Key Concepts document on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"*.

**La caccia al colombaccio dovrebbe chiudere in modo definitivo al 31 dicembre**, sempre secondo l'affermazione dell'ISPRA, secondo la quale: *"Stante quanto sopra evidenziato, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie (colombaccio, n.d.r.) un periodo di caccia compreso tra 1 ottobre ed il 31 dicembre."*

#### Carniere

Stante la già citata situazione di scarsità che caratterizza la **beccaccia** in Piemonte, si ritiene opportuno *ridurre drasticamente il carniere*, sia giornaliero che stagionale, che riguarda tale uccello.

Si chiede inoltre che il **carniere giornaliero relativo alla tipica fauna alpina** (fagiano di monte e coturnice) **non possa mai essere superiore ad un capo complessivo**. Infatti, stante la scarsità di animali presenti sul territorio e gli elevati numeri previsti per gli abbattimenti, molto spesso si raggiunge il numero massimo previsto per l'intera stagione già nelle prime giornate di apertura. La possibilità di abbattere più animali nello stesso giorno provocherà quindi pesanti, pericolosi ed inaccettabili sforamenti nei numeri massimi di capi abbattibili. Inoltre, la giustificazione che solitamente viene addotta per giustificare carnieri più numerosi non è affatto convincente: l'aumento del numero di capi cacciabili viene infatti presentato come un incentivo ai cacciatori a registrare correttamente ogni abbattimento, cosa che avverrebbe in misura molto ridotta se il numero di capi abbattibili fosse più basso. Se, infatti, si parte dal presupposto che molti cacciatori non registrano la preda abbattuta poiché, nella situazione attuale, questo significherebbe non poter più cacciare altri esemplari della stessa specie, non si capisce il motivo per cui con le norme ipotizzate la situazione dovrebbe migliorare. Intanto non è accertato che con un limite di due o più

capi, il cacciatore possa ritenersi soddisfatto e non si può quindi escludere che possa persistere a non registrare i capi abbattuti. Inoltre, laddove aumenta il numero di capi abbattibili da ogni singolo cacciatore, è evidente che aumenta parallelamente il numero di cacciatori che, in teoria, non potranno abbattere alcun animale (visto che è previsto un tetto annuale). E di nuovo non si capisce come i limiti proposti siano in grado di arginare questo fenomeno: in altre parole se il cacciatore non registra il capo abbattuto perché così non può prelevarne altri, che dire di tutti coloro (molto, ma molto più numerosi) che non hanno la possibilità di prelevare nemmeno un animale?

#### Tesserino venatorio

Riteniamo fondamentale tornare alla X in luogo del puntino per l'annotazione delle specie abbattute sul tesserino regionale, al fine di limitare gli abusi. Esprimiamo inoltre totale contrarietà all'esonero dell'annotazione sul tesserino del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nelle aziende private di caccia.

I contrassegni inamovibili dovrebbero essere forniti esclusivamente dalla Regione, per prevenire ed evitare produzioni e usi illeciti.

#### Mezzi di caccia

L'uso del fucile ad anima rigata costituisce un grave pericolo, a causa della sua potenza e non può essere lasciato al libero arbitrio dei soggetti gestori delle zone di caccia autorizzarne o vietarne l'uso.

In pianura, al di fuori di un appostamento sopraelevato, in periodo di copertura forestale deve comunque essere sempre vietato.

Chiediamo che durante l'esercizio venatorio il cacciatore indossi obbligatoriamente sempre e comunque il giubbotto ad alta visibilità, per ragioni di sicurezza sua e delle altre persone, sottraendo questa misura alla discrezionalità dei soggetti gestori.

#### *Per le Associazioni:*

Pro Natura

LAC

Mountain Wilderness

OIPA Italia

ENPA

SOS Gaia

LAV

Legambiente – circolo l'Aquilone

Roberto Piana

*Vice presidente LAC-Lega Abolizione Caccia*

Piero Belletti

*Segretario nazionale Pro Natura*

*Maggio 2018*